

**PROPOSTA MODIFICA ART. 7 REGOLAMENTO PER IL  
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI COMUNALI  
APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 31 DEL 30.08.1991**

Formattato: Tipo di carattere: 16 pt

**VERSIONE ATTUALE**

Formattato: Tipo di carattere: 16 pt

**Art. 7  
Convocazione e deposito atti**

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che dichiara aperta e chiusa la seduta, fatto salvo il caso di convocazione per l'elezione del Sindaco e della Giunta che, ai sensi dell'art. 22, comma 5, dello Statuto, è disposta dal Consigliere Anziano.
2. La convocazione dei Consiglieri è effettuata con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del Messo Comunale il quale deve rilasciare formale dichiarazione di notifica.
3. I Consiglieri Comunali residenti fuori Comune, agli effetti delle disposizioni di cui al comma 2^ comma del presente articolo, eleggono un proprio domicilio nel Comune.
4. Per le sessioni ordinarie l'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio, in luoghi aperti al pubblico e notificato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
5. Per le riunioni straordinarie il relativo avviso con allegato ordine del giorno - e nel rispetto delle forme di pubblicità di cui al comma 4 che precede deve essere notificato almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
6. Per le sessioni d'urgenza l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno - nel rispetto delle forme di pubblicità di cui al comma 4 che precede - debbono essere notificati almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per l'adunanza.
7. Nel caso si verifichi la motivata necessità di trattazione di argomenti in aggiunta ad altri già inseriti all'ordine del giorno del Consiglio comunale convocato, il relativo ordine del giorno aggiuntivo va notificato almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per l'adunanza.
8. Il Consiglio Comunale deve essere riunito, ferma restando sempre la esclusiva competenza del Sindaco in ordine alla convocazione, anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune. In tal caso la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda.

Formattato: Tipo di carattere: 16 pt

In caso di inosservanza provvede, previa diffida, il Prefetto.

9. Il Consiglio Comunale è convocato dall'Organo regionale di controllo, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 39, comma 2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, quando è trascorso infruttuosamente il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione.

10. L'avviso di convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno, contestualmente alla notifica ai Consiglieri, deve essere partecipato agli eventuali Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio e al Prefetto.

11. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

12. Le proposte di deliberazione non possono essere sottoposte all'esame del Consiglio Comunale se non sono state depositate, almeno ventiquattro ore prima della seduta, unitamente al materiale istruttorio e ai documenti necessari al suo esame, presso la Segreteria del Comune.

13. Nell'avviso di prima convocazione del Consiglio Comunale può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

## PROPOSTA DI MODIFICA

### *Art. 7*

#### *Convocazione e deposito atti*

Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che dichiara aperta e chiusa la seduta, fatto salvo il caso di convocazione per l'elezione del Sindaco e della Giunta che, ai sensi dell'art. 22, comma 5, dello Statuto, è disposta dal Consigliere Anziano.

2. La convocazione dei Consiglieri è effettuata con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del Messo Comunale il quale deve rilasciare formale dichiarazione di notifica.

3. I Consiglieri Comunali residenti fuori Comune, agli effetti delle disposizioni di cui al comma 2^ comma del presente articolo, eleggono un proprio domicilio nel Comune.

La consegna dell'avviso, che deve indicare il luogo, il giorno e l'ora di apertura della seduta e l'elenco degli oggetti da trattare, può avvenire nei seguenti modi:

- tramite personale del Comune presso il domicilio a tal fine individuato da ciascun Consigliere

- mediante trasmissione via fax o a mezzo di posta elettronica certificata al recapito a tal fine indicato dai Consiglieri stessi dandone contestuale segnalazione mediante messaggio inoltrato ad idoneo recapito telefonico eventualmente indicato.

Nei casi di cui sopra, la ricezione dell'avviso di convocazione è comprovata, rispettivamente, da dichiarazione rilasciata dal dipendente comunale ovvero dalla ricevuta rilasciata dall'apparecchio di trasmissione via fax o dall'attestazione di consegna telematica. E' fatta salva la facoltà del Comune, qualora ciò si renda necessario e i termini di convocazione lo consentano, di recapitare gli avvisi di convocazione a mezzo servizio postale.

4. Per le sessioni ordinarie l'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio on line, in luoghi aperti al pubblico e notificato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

5. Per le riunioni straordinarie il relativo avviso con allegato ordine del giorno - e nel rispetto delle forme di pubblicità di cui al comma 4 che

Formattato: Allineato a sinistra

Formattato: Tipo di carattere: 16 pt, Grassetto

Formattato: Tipo di carattere: 16 pt

Formattato: Tipo di carattere: 16 pt, Grassetto

Formattato: Tipo di carattere: 16 pt

precede deve essere notificato almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

6. Per le sessioni d'urgenza l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno - nel rispetto delle forme di pubblicità di cui al comma 4 che precede - debbono essere notificati almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per l'adunanza.

7. Nel caso si verifichi la motivata necessità di trattazione di argomenti in aggiunta ad altri già inseriti all'ordine del giorno del Consiglio comunale convocato, il relativo ordine del giorno aggiuntivo va notificato almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per l'adunanza.

8. Il Consiglio Comunale deve essere riunito, ferma restando sempre la esclusiva competenza del Sindaco in ordine alla convocazione, anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune. In tal caso la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda.

In caso di inosservanza provvede, previa diffida, il Prefetto.

9. Il Consiglio Comunale è convocato dall'Organo regionale di controllo, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 39, comma 2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, quando è trascorso infruttuosamente il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione.

10. L'avviso di convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno, contestualmente alla notifica ai Consiglieri, deve essere partecipato agli eventuali Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio e al Prefetto.

11. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

12. Le proposte di deliberazione non possono essere sottoposte all'esame del Consiglio Comunale se non sono state depositate, almeno ventiquattro ore prima della seduta, unitamente al materiale istruttorio e ai documenti necessari al suo esame, presso la Segreteria del Comune.

13. Nell'avviso di prima convocazione del Consiglio Comunale può essere indicata anche la data della seconda convocazione.